



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Permessi di costruire tutti pubblicati e senza privacy

Autore: Redazione | 27/11/2014



*Sull'accesso agli atti amministrativi non può essere affermata l'esistenza di un diritto alla riservatezza di terzi titolari del permesso a costruire.*

Interessante la sentenza del **Tar Marche [1]** secondo cui, in tema di edilizia, tutte le autorizzazioni e i **permessi a costruire** concesse dalla pubblica amministrazione devono essere **pubblicate nell'albo pretorio**, in modo da garantire l'**accesso agli atti amministrativi** e agli elaborati progettuali in favore

di chiunque ne sia interessato.

Questa forma di pubblicità non trova alcun ostacolo nella **privacy** del titolare della concessione, che così non può rivendicare la tutela della propria riservatezza nel momento in cui provvede a opere all'interno della sua proprietà.

Il Comune, dunque, non può proteggere un presunto (e non previsto dall'attuale normativa) diritto alla privacy dei terzi interessati, negando la visione dell'intera documentazione relativa ai **titoli edilizi** rilasciati a questi ultimi. Del resto, chi ne chiede la visione ha solo l'esigenza di verificare la presenza di eventuali **abusi edilizi** o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà.

Insomma, laddove non copre il **diritto di accesso agli atti amministrativi**, c'è la pubblicazione degli stessi sull'albo pretorio. Secondo i giudici amministrativi, l'**accesso agli atti** deve essere garantito in quanto necessario a curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente in base alle norme sul **procedimento amministrativo** in tema di accesso **[2]** e da quelle del Testo unico in materia edilizia **[3]**.

La pubblicazione nell'**albo pretorio** dei **permessi a costruire**, prevista dalla legge **[4]**, costituisce un regime di pubblicità molto più esteso rispetto al **diritto di accesso civico** fissato con la normativa sulla trasparenza della pubblica amministrazione **[5]** (che, peraltro, è successiva).

Tale onere, afferma la sentenza, consente a qualsiasi soggetto interessato di **visionare gli atti del procedimento**, per via di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire a tutti i cittadini.

## Note

**[1]** Tar Marche, sent. n. 923 del 7.11.2014. **[2]** Art. 24 della legge 241/1990. **[3]** Dpr 380/2001. **[4]** Art. 20, comma 6, del Testo unico edilizia. **[5]** Art. 5 del Dlgs 33/2013 *Autore immagine: 123rf com*